



Il Ministro dell'Interno

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2011 emanato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con cui sono stati ridotti i trasferimenti dovuti ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011 in corrispondenza dell'attribuzione di entrate da federalismo fiscale municipale e determinato l'importo dei trasferimenti non oggetto di riduzione in quanto non fiscalizzabili;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato al 2012, in via sperimentale, l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011;

VISTO l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale prevede che a decorrere dal 2012 cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e che, la relazione tecnica allegata allo stesso decreto legislativo n. 23 del 2011 chiarisce che a seguito di tale cessazione viene attribuita ai comuni, per l'anno 2012, una somma pari a 614 milioni di euro;

CONSIDERATO che le predette disposizioni di legge hanno avuto effetto sull'ammontare complessivo di risorse da attribuire ai comuni a titolo di federalismo fiscale municipale per l'anno 2012;

VISTE le risultanze del documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012 e che va ad aggiornare, per l'anno 2012, le determinazioni contenute nella Relazione Copaff dell' 8 giugno 2010 e concernenti le tipologie di trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno ai comuni, da fiscalizzare, ovvero non fiscalizzati;

CONSIDERATO che i lavori effettuati in sede di predetta Commissione hanno provveduto a rideterminare in euro 6.825.394.605,00 anche il valore complessivo del fondo sperimentale di riequilibrio da attribuire ai comuni per l'anno 2012 che viene a corrispondere al valore delle risorse fiscalizzate ed a rideterminare in euro 731.791.945,00 i trasferimenti non fiscalizzati;

VISTO l'articolo 13, comma 18, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede che per gli anni 2012, 2013 e 2014 il fondo sperimentale di riequilibrio è alimentato anche dalla compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4 del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 e che, quindi, le disponibilità





Il Ministro dell'Interno

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

complessive in termini di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto confluiscono nella dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio;

RAVVISATA, quindi, l'esigenza di formalizzare un aggiornamento dei dati circa le risorse finanziarie fiscalizzate da attribuire ai comuni a titolo di federalismo fiscale per l'anno 2012 nonché di quelle per trasferimenti non fiscalizzati;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta dell' 1 marzo 2012;

DECRETA

Art. 1

(Aggiornamento dell'entità della riduzione dei trasferimenti erariali)

1. Le risorse da attribuire ai comuni appartenenti alla regioni a statuto ordinario per l'anno 2012 a titolo di federalismo fiscale municipale, attraverso la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio, sono determinate in euro 6.825.394.605,00.

Art. 2

(Trasferimenti erariali non fiscalizzati e relativi pagamenti)

1. I trasferimenti erariali dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario non fiscalizzati, sono determinati per l'anno 2012 in un importo complessivo pari a euro 731.791.945,38 e continuano a essere assegnati nella spettanza del trasferimenti erariali ed erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 21 febbraio 2002.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Le conseguenti variazioni di bilancio sono disposte con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

29 FEB. 2012





Il Ministro dell'Interno

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma

Il Ministro dell'interno

Il Ministro dell'economia e delle finanze

29 FEB. 2012